

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
ILL. MO SIG. GIUDICE DEL LAVORO
RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

nell'interesse della docente Sig.ra Mugione Marilena nata a Caserta il 21.07.1970 e residente in Maddaloni Via Carrarone 14 (cf: MGNMLN70L61B963F) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gianluca Corriere (CRRGLC78H06E791Z) e Giuseppe Tescione (C.F.: TSCGPP72R27B963M) ed el.te dom.ta presso il loro studio in Caserta alla via Cesare Battisti 60 come da procura rilasciata ai sensi dell'art. 83 cpc propone ricorso

Per comunicazioni

Tel e fax 0823/444381,
pec avv.gianluca.corriere@pec.it
Giuseppe.tescione@avvocatismcv.it

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (C.F.: 80185250588)**, nella persona del Ministro pro-tempore in carica;

nonché

Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna via de' Castagnoli 1 (BO)

F A T T O

1. Nell'a.s. 2015/16 la ricorrente ha stipulato una serie di contratti a tempo determinato con decorrenza dal 06/10/15 al 25/11/15, ma nelle more dell'a.s. in corso ha partecipato alla cd. Fase C del Piano Assunzionale di cui alla L. 107/15 (cd. Buona Scuola) e, di conseguenza, è stata individuata destinataria di un contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 01.09.2015 ed economica dal 26.11.2015, con presa di servizio immediata presso l'I.C. "Maddaloni 2 – Valle di Maddaloni" di Maddaloni quale sede provvisoria.

2. Ai sensi dell'OM dell'08.04.2016 n. 241 e 244, dal CCNI sulla mobilità scuola e della L. 107/15 la ricorrente ha dovuto presentare domanda di mobilità (***all.to n1***).

3. Nella suddetta domanda di mobilità, l'odierna ricorrente, ha



richiesto n. 100 Ambiti Disciplinari distribuiti su varie regioni, indicando, quale prima opzione, l'Ambito n. 007 della Provincia di Caserta, Regione Campania ove ha sede, tra le altre, l'IC "Maddaloni 2 – Valle di Maddaloni" di Maddaloni, istituto ove la ricorrente ha prestato servizio fino al 31/08/16 e poi a seguire altri Ambiti della Regione Campania e successivamente gli ambiti delle altre regioni: Lazio, Molise, Basilicata, Abruzzo secondo un criterio di viciniorietà alla residenza del proprio nucleo familiare (**all. ti nn 2 e 3**)

All'atto della redazione della domanda, veniva, infatti, richiesto alla ricorrente di indicare, in ordine di preferenza, gli ambiti di destinazione desiderati, al fine di acquisire la titolarità in uno di essi, in alternativa le sole province sempre in stretto ordine di preferenza, per un massimo di 100 località, sia per quanto concerne gli ambiti che le province. Veniva, poi, specificato che, qualora un docente avesse indicato un numero limitato (ed inferiore a 100) di ambiti senza ottenere il trasferimento in uno di questi, sarebbe stato trasferito d'ufficio in altro ambito secondo il criterio della c.d. "viciniorietà". Si legge, espressamente, sulla tabella di prossimità allegata all'O.M. 241/16, che *"le tabelle di prossimità tra le province italiane saranno utilizzate dal sistema informatico per il completamento ovvero la compilazione d'ufficio delle domande dei docenti assunti nelle ultime due fasi di mobilità su tutto il territorio nazionale in ragione del comma 108 L. 107/15. Le tabelle sono compilate sulla base della distanza tra i capoluoghi di provincia"*.

Infine, nel caso in cui il docente non avesse presentato affatto la domanda, sarebbe stato trasferito d'ufficio in un ambito sempre secondo il criterio di viciniorietà a partire dalla provincia in cui si è stati assegnati nell'anno di assunzione.

4. l'art. 4, comma 4, O.M. 241/16 prevede che *"La valutazione delle esigenze di famiglia e dei titoli deve avvenire ai sensi delle tabelle di valutazione allegate al contratto sulla mobilità del personale della scuola e va effettuata esclusivamente in base alla documentazione, in carta semplice, da produrre da parte degli interessati unitamente alla domanda, nei termini previsti"*. Lo stesso comma prosegue indicando, analiticamente, la documentazione utile ai fini della valutazione di



eventuali precedenze, nell'ordine: - certificazioni mediche; - documentazione del rapporto di parentela e dell'assistenza con carattere di unicità; - documentazione per i beneficiari della precedenza ex art. 17, della legge 28/07/1999, n. 266 e dell'art. 2, della legge 29/03/2001, n. 86; - documentazione per usufruire delle maggiorazioni di punteggio derivanti da esigenze di famiglia, ecc. secondo le tabelle di valutazione dei titoli allegate al CCNI mobilità ai sensi dell'art 6 dello stesso.

5. Con nota del 29.7.2016 il MIUR informava sul proprio sito di aver diffuso gli esiti della mobilità interprovinciale della scuola primaria e che erano stati inviati agli Uffici Scolastici Regionali per la pubblicazione i relativi bollettini recanti i nominativi dei docenti assegnati agli ambiti territoriali con i relativi punteggi.

In data 29.07.2016 l'Amministrazione Scolastica ha pubblicato gli esiti delle operazioni di mobilità: ciascun Ufficio scolastico periferico ha pubblicato il relativo Decreto con il Bollettino recante i nominativi dei docenti assegnati al proprio territorio provinciale con i relativi punteggi attribuiti e che per la provincia di Reggio Emilia reca il n° di prot 8797 del 29.07.16 e modificato in data 04.08.16 alla ricorrente venivano riconosciuti 54 punti + 6 (per ricongiungimento familiare)(**all.ti 4, 5 e 10**).

6. non senza stupore, l'odierna ricorrente ha constatato di essere stata trasferita nell'Ambito 0019 della provincia di Reggio Emilia regione Emilia Romagna non inclusa negli ambiti prescelti dalla docente.

7. La ricorrente ha potuto riscontrare che, l'Ambito provinciale assegnato non risulta essere tra quelli prescelti dalla medesima, ma che, altri colleghi, con minor punteggio ed appartenenti alla stessa fase C del piano assunzionale di cui alla L. 107/15, hanno invece ottenuto l'Ambito Campania 0013, proprio come indicato dalla odierna ricorrente:

MARTUCCELLI ANNA (MRTNNA80S66B963N) nata il 26/11/1980 a Caserta con punti 37 nessuna precedenza CAMPANIA AMBITO 0013 LINGUA INGLESE

PUCA ANTONIETTA (PCUNNT69L47I293V) nata il 07/07/1969 a Napoli con punti 47 nessuna precedenza CAMPANIA AMBITO 0013 posto



LINGUA INGLESE

GRAZIANO ROSA (GRZRSO68S45Z404L) nata il 05/11/1968 in U.S.A. con punti 52 nessuna precedenza CAMPANIA AMBITO 0014 posto LINGUA INGLESE

LAURIA ANGELA LRANGL73R50I610Q nata il 10/10/1973 Potenza con punti 36 nessuna precedenza CAMPANIA AMBITO 0026 posto LINGUA INGLESE

GIULIANO VINCENZINA GLNVCN68D64L219M nata il 24/04/1968 in Torino con punti 40 nessuna precedenza CAMPANIA 0026 posto LINGUA INGLESE

BRUNO ANGELA BRNNGI71R51H703I nata il 11/10/1971 SA punti 45 nessuna precedenza CAMPANIA AMBITO 0026 posto LINGUA INGLESE

CITRO VINCENZINA CTRVCN76R63D615R nata il 23/10/1976 SA con punti 17 nessuna precedenza CAMPANIA AMBITO 0024 IL LINGUA INGLESE

IZZILLO ROMINA ZZLRMN72A58C476V nata il 18/01/1972 BN nessuna precedenza CAMPANIA AMBITO 0024 posto LINGUA INGLESE

PANARIELLO ALESSANDRA PNRLSN71M70H501U nata il 30/08/1971 RM punti 46 nessuna precedenza CAMPANIA AMBITO 0025 posto LINGUA INGLESE

Si veda l'all.to bollettino ove si evince che il punteggio delle docenti assegnate agli Ambiti richiesti dalla istante è inferiore al punteggio vantato dalla medesima.

Risulta, infatti, che - solo a voler considerare le regioni indicate alle prime posizioni della domanda di mobilità secondo un criterio di viciniorietà - oltre **1700 docenti** (sic!) con un punteggio inferiore a quello vantato dalla ricorrente hanno ottenuto la sede cui ambiva la ricorrente (**all.to 6**).

8. L'odierna ricorrente in data 03/08/16, ha proposto formale reclamo all'Amministrazione: USP. Caserta con Prot. 11538 del 03/08/2016, al Miur prot n. 222172 del 08/08/16 e al USP Reggio Emilia 8753 del 03/08/16 che testualmente si riporta

*“All’Ufficio Del Direttore Generale del Personale Docente
MIUR ROMA Oggetto: Ricorso avverso errata attribuzione dell’ambito di titolarità nella fase C della mobilità 2016/2017 La sottoscritta MUGIONE MARILENA nata a CASERTA il 21/07/1970 docente con contratto a tempo indeterminato legge 107\15 fase C assunta nell’ a .s 2015/2016 in servizio presso I. C. MADDALONI 2 – VALLE DI MADDALONI MADDALONI (CE) aspirante alla mobilità per l’anno scolastico 2016/2017 , fase C punti 54 + 6, vista la comunicazione dei movimenti per assegnazione dell’ambito nazionale ai sensi del comma 1 dell’art. 17 del CCNI 08/04/2016 pubblicata in data 29*



luglio 2016 Ricorre Avverso l'assegnazione dell'ambito EMILIA ROMAGNA 0019 – REGGIO EMILIA Per errore materiale nell'assegnazione dell'ambito stesso a livello nazionale.

Si allega elenco esemplificativo e non esaustivo dei nominativi di docenti con minor punteggio a cui risultano attribuiti ambiti presenti tra le mie preferenze espresse. Si allega, inoltre, copia della domanda di mobilità della sottoscritta. In caso di riscontro negativo la sottoscritta si riserva di adire alle vie giuridiche al fine di far valere i diritti lesi. Data 01/08/2016 Firma Mittente MARILENA MUGIONE.

lamentando quanto sopra, ma senza esito alcuno (**all n 7**).

9., In data 12.08.16 l'odierna ricorrente ha, quindi, proposto **tentativo di conciliazione** nei confronti del MIUR e del Usp Caserta, ai sensi dell'art. 135 del CCNL di comparto precisando le circostanze di fatto narrate e denunciando il gravissimo danno (*all. doc. n. 10*) che testualmente si riporta.

« MUGIONE MARILENA CE 21/07/1970 MGNMLN70L61B963F

Assunta di Ruolo nella Scuola Primaria nel Novembre 2015 in fase C
Punti Graduatoria Trasferimenti 2016-2017 54+6

Assegnata da trasferimento 2016-17 all'Ambito Territoriale EMILIA ROMAGNA 0019 Residente a Maddaloni CE in v.Carrarone, 14 – Tel.0823405803 Cell. 3346232760 Mail marilena.mugione@istruzione.it; P.E.C. marilena.mugione@pec.it OGGETTO: Reclamo avverso mancato trasferimento su AMBITI delle province della REGIONI CAMPANIA e LAZIO e tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL/2007. 1) L'istante, abilitata all'insegnamento per la classe di concorso AN COMUNE SCUOLA PRIMARIA, è stata assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato del 26/11/2015 con decorrenza giuridica 01/09/2015 e da ultimo ha prestato servizio presso l'Istituto Comprensivo “Maddaloni2-Valle di Maddaloni” - Maddaloni CE 2) Con ordinanza n. 241 del 08 aprile 2016 emanato dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca, è stata disciplinata la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2016/2017. 3) L'art. 3 della suddetta ordinanza ha previsto che: “Le domande debbono contenere le seguenti indicazioni: generalità dell'interessato; il comune e la scuola di titolarità, la scuola o l'ufficio presso il quale il richiedente



presta servizio per comando, assegnazione provvisoria o utilizzazione nel corrente anno scolastico; per i docenti delle scuole o istituto di istruzione secondaria la classe di concorso di titolarità. Nell'apposita sezione del modulo domanda debbono essere elencati i documenti allegati"; comma 8" I docenti ed il personale ATA devono redigere le domande sia di trasferimento che di passaggio in conformità alle indicazioni e ai modelli contenuti nelle apposite sezioni del portale delle ISTANZE ON LINE e del sito Miur nell'apposita sezione Mobilità 16/17". 4) Il successivo comma 16 della medesima norma ha previsto: " Le domande devono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per l'attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegate al contratto sulla mobilità del personale della scuola, nonché da ogni altra certificazione richiesta dallo stesso contratto o dalla presente ordinanza"

5) La sottoscritta MUGIONE MARILENA ha presentato domanda di mobilità territoriale per l'assegnazione ambito a livello nazionale per la scuola primaria per l'anno scolastico 2016/2017, presso l'Ambito Territoriale della Provincia di CASERTA allegando tutta la documentazione necessaria relativa ai titoli in suo possesso (Allegato1);

6) La sottoscritta MUGIONE MARILENA ha altresì provveduto a compilare, nella stessa domanda di mobilità, ai sensi di quanto disposto dalla ordinanza ministeriale sopra richiamata, l'elenco delle preferenze nel seguente ordine:

7) In seguito alla pubblicazione degli elenchi delle operazioni di mobilità per l'a.s. 2016/2017 pubblicati sui siti degli Ambiti Territoriale Provinciali degli Uffici Scolastici Regionali in data 29 luglio 2016 l'istante ha appreso che: a) La sottoscritta MUGIONE MARILENA con punti 54+6 veniva assegnata all'Ambito Territoriale EMILIA ROMAGNA 0019 (Allegato2) b) Un numero decisamente rilevante di aspiranti, dei quali si fornisce in allegato un elenco dettagliato, ma non esaustivo, (Allegato 3) nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità della istante, ha ottenuto il trasferimento verso Ambiti Territoriali verso i quali la sottoscritta ha espresso la massima preferenza, con punteggi inferiori e senza avvalersi di alcuna precedenza; 8) Tale modus operandi risulta illegittimo per i seguenti motivi IN DIRITTO: VIOLAZIONE ERRONEA E FALSA



APPLICAZIONE DELLA L. 241 DEL 1990 E SS. MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI. VIOLAZIONE ART. 97 COSTITUZIONE. L'Amministrazione non ha fornito alcuna motivazione in merito alla errata attribuzione del punteggio nonostante il/la sottoscritto/a avesse inoltrato nei termini tutta la documentazione necessaria seguendo le istruzioni prescritte dall'ordinanza ministeriale n. 241 del 2016. La motivazione del provvedimento amministrativo costituisce, ai sensi dell'art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241, il presupposto, il fondamento, il baricentro e l'essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile, nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell'art. 21-octies comma 2, cit. 1. n. 241 del 1990, il provvedimento affetto dai c.d. vizi non invalidanti; in effetti il principio della necessaria motivazione degli atti amministrativi non è altro che il precipitato dei più generali principi di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, cui la Pubblica amministrazione deve uniformare la sua azione e rispetto ai quali sorge per il privato la legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni giustificative del provvedimento incidente sui suoi interessi, anche al fine di poter esercitare efficacemente le prerogative di difesa innanzi all'autorità giurisdizionale (vedi sentenza n. 560 del 06 aprile 2016 – TAR Lecce). Anche il TAR del Lazio ha attribuito rilevanza al principio sopra richiamato evidenziando che “La motivazione del provvedimento amministrativo consiste nella enunciazione delle ragioni di fatto e nell'individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell' iter logico - giuridico che ha determinato la volontà dell'Amministrazione consacrata nella determinazione a suo carico adottata. La motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l'ampliamento, e di consentire il sindacato di legittimità sia da parte del giudice amministrativo che eventualmente degli organi di controllo, atteso che il disposto di cui all'art. 3, l. n. 241 del 1990, secondo



cui ogni provvedimento amministrativo deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'Amministrazione. All'osservanza dell'obbligo di motivazione va attribuito un rilievo preliminare e procedimentale nel rispetto del generale principio di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, positivizzato dall'art. 3, l. 7 agosto 1990 n. 241 rispetto al quale sorge per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e i motivi del provvedimento riguardante la sua richiesta" (sentenza n. T.A.R. Roma (Lazio) sez. II 02 settembre 2015 n. 11012). La sottoscritta MUGIONE MARILENA fa inoltre presente di trovarsi nelle seguenti condizioni familiari che di fatto limitano fortemente la propria possibilità di trasferimento: a) Di essere divenuta di recente madre adottiva di un minore fortemente bisognoso di cure parentali; b) Di essere nella necessità di assistere la propria madre 85enne affetta da numerose patologie per la quale è stata avviata la pratica di assegnazione della legge 104; c) Che il proprio coniuge ha stabilmente la sua sede di lavoro a Napoli e che si trova nella impossibilità di richiedere un trasferimento. Alla luce di quanto sopra premesso, la sottoscritta MUGIONE MARILENA presenta, ai sensi dell'art. 17 C. 2 DEL Ccni sulla mobilità 8 aprile 2016 e ai sensi dell'art. 135 del CCNL/2007, formale RICHIESTA DI CONCILIAZIONE Avverso il provvedimento di mobilità ricevuto e pubblicato da codesti uffici in data 29.07.2016, avvalendosi della facoltà di indicare successivamente la persona a cui dare mandato a rappresentarla nel procedimento di conciliazione, e CHIEDE

La rettifica del provvedimento con la modifica della sede di destinazione, ovvero l'assegnazione degli Ambiti della Regione CAMPANIA o comunque nel rispetto dell'ordine di preferenze espresso nella domanda di mobilità per l'anno scolastico 2016/17, nonché nel rispetto del diritto del punteggio regolarmente acquisito. Si precisa che il numero dei nominativi degli aspiranti segnalati dall'odierno esponente è, comunque, inferiore rispetto a quello degli aspiranti che hanno ottenuto con punteggio inferiore gli ambiti richiesti dalla sottoscritta. Con avvertenza che in difetto di modifica, da parte di codesti uffici, della procedura di mobilità erroneamente disposta, la sottoscritta sarà costretta ad adire l'autorità giudiziaria, anche in via d'urgenza, al fine di ottenere la tutela dei propri



diritti, nonché il risarcimento di tutti i danni patiti e patendi. E ancora, qualsiasi comunicazione deve essere notificata alla scrivente in tempi tali da consentire ulteriori azioni a tutela dei propri diritti *Allego alla presente:*1) Lettera Notifica Assegnazione Ambito nazionale; 2) Mail di Notifica di Assegnazione Nuova Sede Scolastica/Ambito 3) Elenco Nominativo Aspiranti erroneamente assegnati 4) Copia della Carta di Identità e Codice Fiscale Maddaloni CE 12/08/2016 » (**all.to 8**)

10. Tale tentativo non è stato riscontrato dall'Amministrazione scolastica tant'è che la ricorrente ha prodotto istanza di accesso agli atti e formulato formale diffida alla data attuale non ancora riscontrata (**all.to 9**).

11. La notizia del mancato trasferimento negli Ambiti delle Regioni Campania e Lazio, pur in possesso di tutti i requisiti necessari e del punteggio, ha gettato sia la ricorrente che l'intera famiglia nel più totale sconforto. Vale, infatti, la pena di rilevare come la odierna ricorrente è madre di due figli di cui uno in adozione dal 26.11.2013 di anni 15 attualmente sottoposto a terapia familiare al fine di agevolare l'inserimento nell'attuale nucleo familiare e nell'ambiente scolastico e sociale essendo in fase preadolescenziale al momento dell'adozione.

Si aggiunga che la ricorrente unica figlia assiste la madre ottantacinquenne, vedova in attesa di essere convocata alla visita medica ai sensi della L. 104/92 per causa di gammopatia monoclonale, bronchite cronica, insufficienza venosa agli arti inferiori incontinenza urinaria, diabete vasculopatia celebrale cronica, ipertidoridsmo da gozzo multinodulare della tiroide, artrosi generalizzata e con protesi al ginocchio.

Il quadro familiare è complicato dall'assenza del marito che per motivo di lavoro è impegnato l'intera settimana a Roma o a Napoli

Il bilancio familiare è gravato, oltre che dalle ordinare spese di mantenimento, dalle rette scolastiche del figlio e dei corsi di ginnastica posturale. La ricorrente è inoltre in cura presso il centro cefalee del vecchio policlinico di Napoli "SUN azienda universitaria policlinico".

12. In data 23/08/16 alle ore 21.15 l'odierna ricorrente ha ricevuto a mezzo mail (sic!), non a mezzo raccomandata e/o PEC,



dall'Amministrazione scolastica, la comunicazione dell'assegnazione alla scuola dell'ambito dato. In particolare, l'odierna ricorrente è stata assegnata all' I.C. di Ezio Comparoni Bagnolo in Piano in provincia di Reggio Emilia.

La comunicazione di avvenuta assegnazione all'ambito scolastico non contiene ulteriori specificazioni, né motivazioni, a supporto della decisione assunta, né, tantomeno, l'indicazione di eventuali graduatorie/elenchi, come pure della loro pubblicazione e/o reperibilità su siti istituzionali del MIUR. L'elenco generale del personale docente interessato dal trasferimento veniva reperito, con possibilità, quindi, per gli interessati di consultarlo, solo ed unicamente su siti Internet gestiti da associazioni sindacali di categoria (***all.to 19***).

13. In data 06.09.2016, quindi, l'odierna ricorrente, al solo fine di non essere licenziata, ha preso servizio presso detta istituzione scolastica.

Il “caso” della ricorrente, non unico in Italia, è comunque balzato agli onori delle cronache, anche della stampa locale. Vale la pena di rilevare come la Flc Cgil Nazionale, aveva subito diffidato l'Amministrazione Scolastica a risolvere il problema degli errori sulle procedure di mobilità ritenendo come un'eventuale contenzioso, ancorché avviato in via d'urgenza, come il presente, avrebbe, comunque potuto non essere sufficiente, in tempi stretti e, quindi, per l'avvio dell'anno scolastico 2016/17 che è avvenuto il 1 settembre 2016

Quanto sopra esposto sarebbe già sufficiente ad invocare la richiesta tutela, ma per mero tuziorismo, l'odierna ricorrente intende formulare le seguenti considerazioni in diritto al fine di meglio esporre a codesto Tribunale le proprie ragioni anche in ordine alle recenti modifiche operate con la L. 107/15 cd. Buona scuola.

DIRITTO

Ai fini della proponibilità del ricorso ex art. 700 cpc occorre, com'è noto che il Giudice accerti la sussistenza di due requisiti fondamentali, il fumus boni juris ed il periculum in mora. Nel caso di specie entrambi i due elementi sussistono in modo inequivoco.



FUMUS BONI JURIS

Preliminarmente, non appare superfluo un breve excursus del quadro normativo che regola i movimenti dei docenti per l'a.s. 2016/2017.

La mobilità territoriale del personale docente per l'a.s. 2016/2017 è disciplinata dall'O.M. n. 241 dell'08.04.2016 e dal C.C.N.I. sulla mobilità siglato l'08.04.2016, e trova le sue norme base nella Legge n. 107/2015 art. 1 comma 108 (cd. "Buona Scuola").

Tale impianto normativo riguarda sia i docenti di ruolo assunti antecedentemente al piano straordinario del 2015, sia quelli assunti con detto piano, al fine di ottenere l'ambito territoriale di titolarità.

La L. 107/15 cd. Buona Scuola ha disciplinato, in particolare, le assunzioni del personale docente, prevedendo una serie di fasi per l'assunzione del personale ancora precario di cui al Piano Straordinario di assunzione del 17.07.2015.

In base al suddetto Piano ed al CCNI sulla mobilità, secondo la fase di appartenenza, è stata disposta una modalità di assegnazione della sede di titolarità secondo un ordine cronologico delle operazioni che privilegia i docenti assunti prima dell'a.s. 2014/2015 su quelli assunti in ruolo nell'a.s. 2015/2016. Il legislatore infatti ha stabilito che al succitato piano avrebbero preso parte, innanzitutto, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'a.s. 2014/2015 e, successivamente, quelli assunti con il piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98 lettere b) e c) e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016.

Nel dettaglio, l'O.M. n. 241 del 08.04.2016 e il CCNI sulla mobilità siglato il 08.04.2016 hanno suddiviso il piano della mobilità in 4 fasi che si susseguono in ordine cronologico: fase A, fase B, fase C e fase D.

La **fase A** è relativa ai movimenti provinciali dei docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 e, successivamente, di quelli assunti nel 2015/2016 nell'ambito delle fasi Zero ed A del piano straordinario previsto dalla Legge n. 107/2015.

La **fase B** è relativa alla mobilità interprovinciale degli assunti entro il 2014/2015 e, successivamente, alla mobilità su ambiti degli assunti nel 2015/2016 da fase B e C da graduatoria di merito (GM) del concorso



2012.

La **fase C** è relativa alla mobilità su ambiti degli assunti nel 2015/2016 da graduatoria ad esaurimento (GAE) nell'ambito delle fasi B e C del piano straordinario previsto dalla Legge n. 107/2015.

La **fase D** è relativa alla mobilità interprovinciale degli assunti nel 2015/2016 nelle fasi Zero ed A e nelle fasi B o C dalla graduatoria del concorso del 2012.

La fase che interessa il caso di specie è la **fase C**: la ricorrente è stata infatti assunta in ruolo nel 2015/2016 attingendo alle GAE della Scuola primaria della Provincia di Caserta.

Nell'ambito di detta fase, e di ogni fase in generale, il MIUR avrebbe dovuto incrociare le preferenze degli insegnanti circa gli ambiti e il loro punteggio, e assegnare a ciascun ambito il docente con maggiore punteggio utilizzando un algoritmo mai reso noto almeno prima dell'espletamento movimenti ed il cui funzionamento ha sortito esiti applicativi ancora oggetto di accese dispute e proteste cui la cronaca nazionale non ha mancato di dare risalto.

1. VIOLAZIONE DEL CCNI SULLA MOBILITA' – O.M. 08.04.2016 N. 241 E 242 – ERRONEA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CHE DISCIPLINANO I TRASFERIMENTI DEL PERSONALE DOCENTE DEL COMPARTO SCUOLA.

Alla luce dell'impianto normativo suesposto è agevole rilevare il macroscopico errore in cui è incorso il sistema predisposto dal MIUR: se l'algoritmo avesse, infatti, rispettato le norme legislative, ministeriali e contrattuali innanzi descritte la ricorrente sarebbe stata assegnata all'Ambito n. 0013, provincia di Napoli - Regione Campania e poi a seguire altri ambiti della medesima Regione provincia di Salerno e poi a seguire agli Ambiti della Regione Lazio, provincia di Latina o di Roma e non già alla provincia di Reggio Emilia, vista peraltro la disponibilità di posti assegnati agli insegnanti di scuola primaria nella fase C in detta provincia con punteggio inferiore al suo e senza alcun diritto di precedenza (**All.to 6**).

Analizzando i bollettini dei movimenti nella Scuola Primaria, Fase C,



delle altre province della Campania a cui appartengono ambiti sicuramente vicini rispetto a quello assegnato alla ricorrente è possibile constatare che numerosissimi docenti con punteggio di gran lunga inferiore a quello posseduto dalla ricorrente e senza diritto di precedenza hanno ottenuto il richiesto trasferimento con palese violazione delle norme del CCNI mobilità.

L'**art. 2 comma 3** del suddetto CCNI espressamente prevede:

“I docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale. A tal fine i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano alla fase B dei movimenti prevista dall’art 6 con preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria. I docenti assunti da graduatorie ad esaurimento partecipano alla fase C prevista dall’art 6 per tutti gli ambiti nazionali. Per entrambe le categorie, in caso di non accoglimento delle preferenze parzialmente espresse la mobilità avverrà d’ufficio partendo dal primo ambito territoriale espresso. In caso di non presentazione della domanda la mobilità avviene d’ufficio considerando per gli assunti da graduatoria di merito tutti gli ambiti territoriali della provincia e per gli assunti da graduatoria ad esaurimento tutti gli ambiti nazionali. L’assegnazione d’ufficio avverrà nel primo ambito disponibile a partire da quelli della provincia di immissione in ruolo e sulla base delle tabelle di viciniorietà degli ambiti e delle province previste dall’apposita OM.”

Ed ancora si legge:

*“1. Gli assunti nell’a.s. '2015/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d’ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un **ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L’ordine di preferenza è indicato nell’istanza ovvero determinato o completato d’ufficio.** A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l’ordine di preferenza”.*

L’art 6 CCI cit:

1. Fase C: Gli assunti nell’a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in



assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. **La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio.** A seguito della mobilità, **i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.**

2. Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale **che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1**

In particolare, l'**allegato 1** – ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo “effettuazione della fase c”, ambiti nazionali, dispone quanto segue:

*“Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto per la specifica tipologia di movimento. **L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio.** A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica. I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM. Qualora non vengano indicate tutte le province, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d'ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina”.*

L'O.M. n. 241 dell'08.04.2016, art. 9 – INDICAZIONE DELLE PREFERENZE, è molto chiara al comma 10:

*“nella fase C e D le preferenze sono espresse solo per ambiti o per province: è possibile esprimere sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e sino a 100 per le province. Il personale immesso in ruolo ai sensi del comma 98 dell'art 1 della legge 107/15 lettera b) dovrà indicare tutti gli ambiti nazionali, utilizzando sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e, per i restanti, i codici sintetici delle province, all'interno delle quali l'ordine degli ambiti seguirà la catena di **prossimità** definita dai competenti Uffici scolastici regionali”.*

Al comma 16

Il personale del comma 96 dell'art 1 della legge 107/15 lettera a) immesso in ruolo ai sensi del comma 98 dell' art 1 della legge



107/15 lettere b) e c) dovrà indicare ai fini dell' assegnazione della titolarità definitiva tutti gli ambiti delle provincia di attuale nomina, in caso di domanda incompleta il sistema completerà la medesima seguendo la **catena di vicinanza** tra gli ambiti provinciali decretata dall'Ufficio scolastico regionale di competenza.

Al comma 17

*Il personale del comma 96 dell' art 1 della legge 107/15 lettera b) immesso in ruolo ai sensi del comma 98 dell'art 1 della legge 107/15 lettere b) e c) dovrà indicare ai fini dell'assegnazione della titolarità definitiva tutti gli ambiti delle province italiane anche utilizzando i codici sintetici provinciali, in caso di domanda incompleta il sistema completerà la medesima seguendo la catena di vicinanza tra gli ambiti provinciali decretata dall'Ufficio scolastico regionale di competenza e la **catena di vicinanza** tra le province italiane allegata che verrà pubblicata nel sito Miur nell'apposita sezione MOBILITA' 16/17 e redatta secondo le modalità di cui al **modello allegato** alla presente O.M.*

L'art. 10 dell'O.M. 241/16 stabilisce che:

*"l'Ufficio territorialmente competente, a mano a mano che **riceve le domande, procede alla valutazione delle stesse ed all'assegnazione dei punti sulla base delle apposite tabelle allegate al contratto sulla mobilità**, nonché al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, comunicando all'interessato presso la scuola di servizio dell'insegnante, per l'immediata notifica, il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti";*

Gli artt. 20, comma 4, e 27, comma 2, della predetta ordinanza ribadiscono che;

"L'Ufficio territorialmente competente, via via che riceve le domande, procede nella assegnazione dei punti sulla base delle citate tabelle ed al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, comunicando all'istituto di servizio del personale educativo, per l'immediata notifica, il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti".

Tali disposizioni, in armonia col principio meritocratico, eleggono espressamente il punteggio a criterio cardine della procedura di mobilità e di formazione delle graduatorie.

Se la procedura avesse rispettato le norme enunciate ed i criteri ivi indicati si sarebbe dovuta svolgere secondo un iter logico ricostruibile ex post in guisa tale da consentirne il vaglio postumo di correttezza e regolarità atteso che coloro i quali vantano un maggiore punteggio devono risultare assegnati ad ambiti scolastici / province più vicini (principio di viciniorietà) rispetto alla residenza e nel rigoroso ordine di



preferenza indicato in domanda.

Il criterio della viciniorietà, anch'esso, presiede allo svolgimento della procedura, infatti, in calce alla O.M. 241/16, il MIUR pubblicava le tabelle di prossimità tra le province italiane e, ai sensi dell'art. 9, comma 17, della medesima O.M. si legge: *"Il personale del comma 96 dell'art 1 della legge 107/15 lettera b) immesso in ruolo ai sensi del comma 98 dell'art I della legge 107/15 lettere b) e c) dovrà indicare ai fini dell'assegnazione della titolarità definitiva tutti gli ambiti delle province italiane anche utilizzando i codici sintetici provinciali, in caso di domanda incompleta **il sistema completerà la medesima seguendo la catena di vicinanza tra gli ambiti provinciali decretata dall'Ufficio scolastico regionale di competenza** e la catena di vicinanza tra le province italiane allegata che verrà pubblicata nel sito Miur nell'apposita sezione MOBILITA' 16/17 e redatta secondo le modalità di cui al modello allegato alla presente O.M".*

Pertanto, sempre sulla scorta di quanto si legge nell'O.M. 241/16, le tabelle di prossimità tra le province italiane avrebbero dovuto essere utilizzate dal sistema informatico per il completamento d'ufficio delle domande dei docenti assunti nelle ultime due fasi del piano straordinario di assunzioni da graduatoria permanente, in quanto tali docenti sono vincolati alla mobilità su tutto il territorio nazionale in ragione del comma 108 della legge 107/15. Le tabelle in parola sono compilate sulla base della distanza tra i capoluoghi di provincia ed in ciascuna di esse le province considerate utili ai fini del trasferimento sono elencate di seguito a quella di partenza secondo le fasce chilometriche indicate nella documentazione in parola. Ma tanto non è avvenuto. Al contrario, le assegnazioni appaiono prive di logica nonché del tutto scollegate dal dettato normativo. Dall'elenco dei trasferimenti su base nazionale relativo alla cd. FASE C, come pure dal conseguente bollettino dei trasferimenti redatti dagli Uffici Scolastici territoriali, (***cfr. all.to 6***) emerge, con cristallina chiarezza, l'inopinata violazione dei criteri, originariamente indicati nel CCNI e nell'O.M. cit, con particolare riferimento al principio della viciniorietà, tenuto conto, come detto, del punteggio attribuito a ciascun interessato.



La riprova di quanto sopra evidenziato emerge, per esempio, dalla circostanza che siano stati assegnati alla sede provinciale di Reggio Emilia insieme alla ricorrente con punti 54 altre docenti con punti “3” (es: Tramontano Mariano); “07” (es Viglio Anna Bianca); “08” (Iodice Rosa); “12” (Gallotti Armida) e così a seguire (**all.to n 11**)

Rimane inspiegabile come sia possibile che a fronte di punteggi così distanti tra loro (anche 80 punti), l'assegnazione dell'ambito di destinazione sia stata la medesima.

Tali illogiche ed irrazionali assegnazioni non sono, peraltro, supportate da alcuna motivazione o nota illustrativa che consenta di comprenderne l'iter logico – motivazionale sotteso, né risultano introdotte metodologie di valutazione dei titoli diverse da quelle contenute nel CCNI dell'8.04.16.

E' evidente che nella procedura di assegnazione degli ambiti nazionali in fase C non si è tenuto conto del punteggio riconosciuto all'attuale ricorrente, né dell'ordine degli ambiti indicati in domanda, atteso che alla medesima sono stati preferiti altri docenti con punteggio di gran lunga inferiore.

Nel caso di specie le richiamate disposizioni non sono state osservate dal momento che l'Ambito n. 0013 della provincia di Napoli, prescelto tra le destinazioni prioritarie dalla ricorrente (n° 1 su 100 della domanda di mobilità) è stato assegnato - come sotto estensivamente indicato - a docenti con punteggio inferiore a quello della ricorrente mentre la medesima è stata assegnata ad un ambito regionale non richiesto.

A scopo puramente esemplificativo e non esaustivo si rileva che l'elenco dei docenti trasferiti in ambiti della regione Campania, comprende concorrenti, quali

- 1) **MARTUCCELLI ANNA** assegnata con punti 37 nessuna precedenza in CAMPANIA AMBITO 0013 LINGUA INGLESE;
- 2) **PUCA ANTONIETTA** assegnata con punti 47 nessuna precedenza in CAMPANIA AMBITO 0013 posto LINGUA INGLESE
- 3) **GRAZIANO ROSA** assegnata con punti 52 nessuna precedenza CAMPANIA AMBITO 0014 posto LINGUA INGLESE



- 4) **LAURIA ANGELA** assegnata con punti 36 nessuna precedenza in CAMPANIA AMBITO 0026 posto LINGUA INGLESE
- 5) **GIULIANO VINCENZINA** assegnata con punti 40 nessuna precedenza CAMPANIA 0026 posto LINGUA INGLESE
- 6) **BRUNO ANGELA** assegnata con punti 45 senza nessuna precedenza in CAMPANIA AMBITO 0026 posto LINGUA INGLESE
- 7) **CITRO VINCENZINA** assegnata con punti 17 nessuna precedenza CAMPANIA AMBITO 0024 IL LINGUA INGLESE
- 8) **IZZILLO ROMINA** assegnata con punti 21 senza nessuna precedenza in CAMPANIA AMBITO 0024 posto LINGUA INGLESE
- 9) **PANARIELLO ALESSANDRA** assegnata con punti 46 e senza nessuna precedenza in CAMPANIA AMBITO 0025 posto LINGUA INGLESE.

Tali concorrenti - si rileva esemplificativamente - pur concorrendo per la stessa classe di concorso (scuola primaria), per la stessa tipologia di posto (comune e inglese) nonché per la stessa fase (assegnazione in ambito nazionale) della istante, hanno punteggio inferiore senza peraltro vantare al contempo alcuna tra le precedenze stabilite dall'art 13 CCNI in palese violazione, oltre che del principio di prossimità espresso sia nella citata O.M. anche dal CCNI, del **principio meritocratico e dello scorrimento della graduatoria** di converso espressamente richiamato dalla citata **1. 107/15 art 101** *“Per ciascuna iscrizione in graduatoria, e secondo l'ordine di cui al comma 100, la provincia e la tipologia di posto su cui ciascun soggetto è assunto sono determinate scorrendo, nell'ordine, le province secondo le preferenze indicate e, per ciascuna provincia, la tipologia di posto secondo la preferenza indicata.”*

Non v'è dubbio che nella specie l'Amministrazione, non rispettando l'ordine degli ambiti territoriali indicati nella domanda di trasferimento dalla docente, ha violato il **principio generale ed inderogabile dello scorrimento della graduatoria** fondato sul merito espresso dal punteggio attribuito nella fase trasferimenti e corrispondente a taluni requisiti espressamente richiesti nella domanda di trasferimento allegata alla cit O.M. quali: l'anzianità di servizio (all.to D della O.M.



241/16), la continuità del servizio (all.to E O.M. 241/16), titoli conseguiti (all.to A dell'O.M. 241/16) e l'inserimento pluriennale nella Gae provinciale.

Il principio dello scorrimento della graduatoria, è noto, vincola la P.A in quanto anche la procedura di mobilità è basata su di una *graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari dell'interessato cui corrispondono determinati punteggi* (ord Trib Trani 28744/16 del 16/09/16 rg 5890/16).

Tale condotta concreta una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.) come di seguito si dirà, oltre che dell'**art. 1, comma 108, L. n. 107/2015, dell'art. 6 CCNI mobilità scuola del 8.4.2016, e dell'O.M. n. 241/2016, nonché dell'art. 28, comma 1, d.P.R. n. 487/1994.**

Tali denunciate violazioni consentono paradossalmente di dar conto del fatto che numerosi insegnanti inseriti in graduatoria, pur avendo un punteggio di gran lunga inferiore rispetto a quello della ricorrente, sono stati assegnati in una scuola facente parte degli Ambiti campani, ovvero dei primi ambiti di preferenza scelti dalla lavoratrice, cui invece è stato assegnato un ambito territoriale distante centinaia di chilometri dal luogo di residenza del nucleo familiare.

La situazione testé descritta risulta ancor più paradossale ove si consideri che da un calcolo effettuato dalla FLC Campania (e pubblicato sul sito), nonostante il silenzio degli Uffici Scolastici Regionali e del MIUR, risultano ben 22 posti comuni dell'organico dell'autonomia della Scuola primaria residuati e disponibili dopo i trasferimenti interprovinciali e dopo l'assegnazione da Ambito a Sede dei docenti titolari aventi diritto di precedenza ex art. 13 CCNI/2016 nella sola provincia di Avellino e oltre 200 nell'ambito della Regione Lazio! Ebbene, è incomprensibile il motivo per cui questi posti non siano stati messi a disposizione dei trasferimenti interprovinciali (***all.to 12 e 12 bis***).

Se effettivamente il MIUR avesse messo a disposizione tutti i posti disponibili, la ricorrente con il suo punteggio sarebbe stata sicuramente trasferita in uno degli Ambiti della Campania o del Lazio ed invece è stata costretta a lasciare la propria famiglia a causa dei macroscopici



errori compiuti dall'Amministrazione scolastica la quale non si è premurata di verificare la correttezza del proprio operato neppure a seguito di reclamo e di istanza di conciliazione presentate, in violazione di tutti i principi che sovrintendono all'azione amministrativa di cui alla Legge n. 241/1990. Per tale ragione l'assegnazione della docente all'Ambito territoriale assegnato è illegittimo e si insiste perché l'amministrazione proceda ad assegnarla in una delle sedi disponibili indicate nella domanda di trasferimento nel rigoroso rispetto del principio di scorrimento della graduatoria e di viciniorietà e prossimità.

La sede provinciale assegnata alla ricorrente è il risultato di una violazione delle norme di legge e degli accordi contrattuali e causa di un'inaccettabile lesione dei diritti fondamentali della lavoratrice, costituzionalmente e contrattualmente garantiti, oltreché di gravi ed irreparabili danni al suo nucleo familiare ed una palese violazione dell'art. 398 comma 2 del T.U. (D. Lgs. 297/1994, non derogato dalla Legge n.107/2015) che impone la natura provinciale dei ruoli del personale docente (*"I ruoli del personale docente sono provinciali. Sono, altresì, provinciali i ruoli del personale educativo, al quale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari."*).

Il trasferimento imposto alla ricorrente oltre che illegittimo per le causali di cui sopra, del tutto immotivatamente ed irragionevolmente non ha tenuto in conto delle censure presentate dalla ricorrente mediante reclamo e tentativo di conciliazione e tese a sollecitare un ulteriore vaglio di correttezza e regolarità sul pregresso operato. Da tanto deriva l'annullabilità per vizio procedimentale.

La scarsa trasparenza e la riottosità della condotta amministrativa rende ancor più grave, perché irragionevole ed ingiustificata, la discriminazione ai danni della ricorrente rispetto agli altri docenti che con minor punteggio hanno ottenuto le sedi spettanti alla stessa come evidenziato sia nel ricorso amministrativo sia nel tentativo di conciliazione presentati e sopra riportati.

Allo stato, comunque, non è dato sapere quali siano stati i criteri alla



base della decisione dell'ufficio, perché il provvedimento, non motivato, difetta di indicare il ragionamento logico giuridico che ha condotto l'Ufficio Scolastico Regionale a concludere per il trasferimento del posto spettante alla ricorrente e a tenerlo fermo anche dopo la presentazione del reclamo e del tentativo di conciliazione. Dunque dovrà essere annullato per eccesso di potere, per difetto di istruttoria, irragionevolezza, illogicità ed incoerenza manifeste considerando che, pur avendo la ricorrente indicato puntualmente i requisiti che le avrebbero consentito di essere trasferita in ambiti vicini, l'Amministrazione resistente non si è evidentemente premurata di verificarli e prenderli in considerazione, a maggior ragione in una situazione idonea ad incidere sfavorevolmente e radicalmente sulla propria sfera giuridica, con conseguente grave *vulnus* al principio di legalità.

Il comportamento dell'Amministrazione convenuta va dunque censurato con conseguente assegnazione alla ricorrente di quanto legittimamente richiesto.

Nel tentativo di interpretare le scelte operate dal MIUR pur reso difficile e a tratti velleitario stante l'opacità delle condotte avverse censurate, l'algoritmo utilizzato dal MIUR sembrerebbe, a ben vedere, aver accordato prevalenza al criterio della preferenza su Ambito senza tener conto della preferenza espressa dal docente in ordine alla tipologia di posto (comune/inglese) né del punteggio vantato sicché se il docente "A", con maggior punteggio, ha collocato, nell'ordine delle preferenze, un Ambito territoriale "X" in posizione non prioritaria (es al 3° posto) rispetto ad altro docente "B" con minor punteggio che tuttavia ha collocato, nel suo ordine di preferenze, il medesimo Ambito "X" in posizione prioritaria o comunque anteriore (es al 2° posto), ad essere trasferito nell'ambito suddetto sarà il docente "B" ossia il docente con minor punteggio e non il docente A che vanta un punteggio maggiore o notevolmente maggiore.

Si aggiunga che anche il vaglio di disponibilità della tipologia di posto (comune/inglese) è avvenuto in senso verticale verificando per ogni docente la disponibilità del tipo di posto scelto come prioritario (comune



o inglese) nei diversi ambiti territoriali prescelti e non in modo orizzontale - come sarebbe dovuto avvenire - ossia verificando contemporaneamente, all'interno degli ambiti indicati dal docente, la disponibilità di entrambe le tipologie di posto (comune e inglese).

Sicchè se il docente "A" con maggior punteggio ha posto la propria preferenza su posto comune ed il docente B con punteggio anche notevolmente inferiore ha invece accordato preferenza su posto di lingua inglese, il docente B prevale sul docente A se nel medesimo ambito prescelto da entrambi risulta disponibile solo il posto di lingua inglese.

Tale perverso meccanismo ignora del tutto il criterio del punteggio dei singoli candidati ed il principio meritocratico che in esso si compendia e, oltre a costituire una palese violazione delle norme collettive e delle allegate tabelle di valutazione testé indicate, consente di spiegare – inverosimilmente – perché docenti con punteggio più basso si ritrovino trasferiti in provincia o sotto casa, a discapito di altri docenti, assunti magari in fasi precedenti o comunque con punteggio anche notevolmente superiore, che invece non hanno vista soddisfatta la propria domanda e sono stati destinati ad ambiti non scelti o assai distanti dalla sede prescelta.

In altri termini, nell'assegnazione dei posti risulterebbe essere stato determinante non già il punteggio posseduto dal singolo docente e valutato secondo la tabella allegata al CCI (come invece avrebbe dovuto essere stando alla lettera dell'art 6 CCNI e dell'allegato 1 del CCNI) ma piuttosto l'ordine di preferenze espresse sia per ambito che per tipologia di posto.

Oltre a ciò, la precitata **L. n. 107 del 2015** (recante "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*"), all'**art. 1, comma 66**, ha previsto che:

"A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 i ruoli del personale docente sono regionali, articolati in ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto. Entro il 30 giugno 2016 gli uffici scolastici regionali, su indicazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti le regioni e gli enti locali, definiscono l'ampiezza degli ambiti territoriali, [...]". Pertanto, ai



sensi del primo periodo del successivo comma 68, “A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, con decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, l'organico dell'autonomia è ripartito tra gli ambiti territoriali”.

I **comma 79-82 dell'articolo 1 della citata Legge** prevedono che:

“**79.** A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, **prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili**, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi e della precedenza nell'assegnazione della sede ai sensi degli articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso.

80 Il dirigente scolastico formula la proposta di incarico in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovato purché in coerenza con il piano dell'offerta formativa. Sono valorizzati il curriculum, le esperienze e le competenze professionali e possono essere svolti colloqui. La **trasparenza** e la **pubblicità dei criteri adottati**, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti sono assicurate attraverso la pubblicazione nel sito internet dell'istituzione scolastica.

81. Nel conferire gli incarichi ai docenti, il dirigente scolastico è tenuto a dichiarare l'assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado, con i docenti stessi.

82. L'incarico è assegnato dal dirigente scolastico e si perfeziona con l'accettazione del docente. Il docente che riceva più proposte di incarico opta tra quelle ricevute. L'ufficio scolastico regionale provvede al conferimento degli incarichi ai docenti che non abbiano ricevuto o accettato proposte e comunque in caso di inerzia del dirigente scolastico”.

Correlativamente l'**art. 8 del CCNI** del 08.04.2016 - SCUOLA dell'infanzia e primaria – rubricato sedi disponibili per le operazioni di mobilità stabilisce che

“1. Le disponibilità per le operazioni di mobilità territoriale a domanda e d'ufficio e per quelle di mobilità professionale sono



determinate, ai sensi del comma 108 della Legge 107/15, dalle effettive vacanze risultanti all'inizio dell'anno scolastico per il quale si effettuano i movimenti, determinatesi a seguito di variazioni di stato giuridico del personale (es.: dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.) e su tutti i posti disponibili dell'organico dell'autonomia comunicati a cura dell'ufficio territorialmente competente al sistema informativo nei termini che saranno fissati alle apposite disposizioni ministeriali".

Il successivo **art. 9 al comma 3** prevede inoltre che

“per la scuola primaria, ai fini dei trasferimenti e dei passaggi, sono utilizzabili i posti dell'organico dell'autonomia di scuola primaria stabilito e valido per l'anno scolastico dal quale decorrono i movimenti medesimi, ivi compresi i posti per l'insegnamento della lingua inglese, i posti di sostegno, i posti di tipo speciale, i posti ad indirizzo didattico differenziato, i posti attivati presso le scuole ospedaliere”.

Sulla base di quanto normativamente previsto, l'odierna ricorrente è stata **doppiamente penalizzata** in quanto nell'ambito dalla medesima prescelto non solo non vi è stata trasferita per effetto della procedura di mobilità, ma a causa di ciò non è stata neppure destinataria sulla base della “chiamata per competenza” di un posto in una delle istituzioni scolastiche ove, per certo, vi sarebbe stata disponibilità, in quanto *alla ricorrente è stata preclusa la possibilità di presentare la propria candidatura.*

Non si comprende, dunque, sulla base di quale algoritmo abbia operato il software predisposto dal MIUR! Algoritmo che palesemente contravviene a tutte le disposizioni di legge e contrattuali disciplinanti la mobilità del personale docente ed educativo.

Tutto ciò premesso, e in riferimento ai posti concessi dal MIUR per i trasferimenti, qualunque sia stato il problema tecnico che ha determinato gli errori materiali, il MIUR ha palesemente violato le norme che sovrintendono la mobilità territoriale nella fase C del personale docente nella scuola primaria.

Tanto in spregio alle norme costituzionali, al D. L.vo 297/94, art. 462, nonché a quelle contrattuali (CCNL e CCNI), eppure la contrattazione collettiva deve essere interpretata in guisa tale da realizzare l'equilibrio tra le *esigenze del personale e la continuità dell'offerta formativa.*



Il CCNL Scuola prevede infatti:

“ART.10 - MOBILITA' TERRITORIALE, PROFESSIONALE E INTERCOMPARTIMENTALE

1. I criteri e le modalità per attuare la mobilità territoriale, professionale e intercompartimentale, nonché i processi di riconversione anche attraverso la previsione di specifici momenti formativi, del personale di cui al presente contratto vengono definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale, al fine di rendere più agevole la fruizione di questi istituti da parte dei lavoratori, che ne conservano comunque il diritto individuale.

2. In tale sede saranno definiti modalità e criteri per le verifiche periodiche sugli effetti degli istituti relativi alla mobilità territoriale, al fine di apportare, con contrattazione nazionale integrativa, i conseguenti adattamenti degli stessi istituti”.

Per questi motivi, il detto provvedimento è illegittimo per le violazioni sopra estensivamente indicate nonché dell'art. 3 della L. 241/90, per difetto di motivazione.

L'art. 3 L. 241/90 prevede, com'è noto, l'obbligo di motivazione per ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione della PA e del personale, nonché lo svolgimento di pubblici concorsi, consentendo di individuare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

2. In subordine, della illegittimità dell'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016 - disapplicazione ex art co 2 art 63 dlgs 165/01

E' noto a questo Ill.mo Giudicante che in tutti i casi nei quali vengono in considerazione atti amministrativi presupposti, ove si agisca a tutela delle posizioni di diritto soggettivo in materia di lavoro pubblico, il diritto positivo consente solo l'instaurazione del giudizio ordinario, nel quale la tutela è pienamente assicurata dalla disapplicazione dell'atto presupposto e dagli ampi poteri riconosciuti al giudice ordinario dal comma 2 dell'art. 63 dlgs 165/01.

Ed infatti, ai sensi del secondo comma dell'art. 63, il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti di



accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati. Ne consegue che il G.O. non deve limitare la sua cognizione agli atti emessi dalla P.A. in regime di diritto privato, ma può estenderla anche ai provvedimenti amministrativi: ciò può avvenire solo quando tali provvedimenti non siano direttamente oggetto del giudizio, potendone in questo caso disporre la disapplicazione. Quando gli atti amministrativi presupposti siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice “*li disapplica, se illegittimi.*”

Il comma 2 del menzionato art. 63 consente al G.O. di conoscere i provvedimenti amministrativi incidentalmente (“disapplica”) quando siano atti meramente presupposti, quando cioè non siano l’oggetto principale della causa ma l’antecedente logico-giuridico di un oggetto principale che è un altro.

Tale potere di disapplicazione rinviene il suo fondamento, come è noto, nell’art. 5 L.A.C., che devolve al G.O. il potere di cognizione incidentale (disapplicazione) degli atti meramente presupposti che rilevano per la decisione ma non costituiscono oggetto principale della decisione;

Tanto premesso, in subordine rispetto alle censure di cui ai capi precedenti, deve rilevarsi la illegittimità dell’O.M. n. 241/2016 per le doglianze che di seguito saranno esposte con conseguente annullamento del provvedimento (presupponente) privatistico di trasferimento che del primo costituisce applicazione :

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI COMMI 66, 68, 73, 79, 80 E 108, ART. 1, L. 107/2015;

- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL COMMA 196, ART. 1, L. 107/2015;

- ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ MANIFESTA, IRRAGIONEVOLEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 COST. - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ

Il comma 4 dell’art. 9 dell’Ordinanza Ministeriale dell’O.M. n. 241/2016 ha illegittimamente consentito ai docenti interessati alla fase B1 della mobilità di scegliere in maniera specifica la *scuola* presso la quale essere trasferiti.



Esso, infatti, prevede che gli insegnanti aspiranti al movimento di cui alla fase B1 hanno la possibilità di chiedere con una sola preferenza **“tutte le scuole”** del primo degli ambiti indicati nella domanda.

Tale previsione produce un grave nocumento alla parte ricorrente trasferita in fase C, nella misura in cui, consentendo alla stessa di esprimere la preferenza soltanto su (n. 100) **ambiti territoriali a livello nazionale** (fase C della mobilità), e dunque *non anche su scuola*, determina una drastica contrazione dei posti disponibili, oggetto di maggior numero di preferenze ed una disparità di trattamento all'interno della stessa operazione di mobilità.

Il comma 4 dell'art. 9 dell'Ordinanza Ministeriale dell'O.M. n. 241/2016, volendo esplicitare quanto sopra asserito, consentendo ai soggetti di cui alla fase B1 della mobilità di scegliere la scuola presso la quale essere trasferiti, di fatto li incentiva a partecipare in massa a tale movimento. In tal modo si determina una netta diminuzione dei posti disponibili nei quali i docenti interessati dalla fase C della mobilità aspirano a trasferirsi, e che per effetto di tale inopinata previsione, sono stati inevitabilmente assegnati ad ambiti molto distanti rispetto a quelli effettivamente preferiti.

Come si è più volte ribadito, i docenti interessati dalla fase C della mobilità sono tenuti ad indicare ben 100 (!) ambiti sparsi su tutto il territorio nazionale e, si aggiunga, anche nell'ipotesi in cui non dovessero esprimere le suddette preferenze mediante apposita domanda, l'Amministrazione odierna resistente vi provvederà d'ufficio, ai sensi dell'O.M. impugnata (cfr. comma 17, art. 9 dell'O.M. 241/2016).

10

Insomma, l'indicazione specifica delle scuole (e non soltanto degli ambiti territoriali) all'interno della domanda di mobilità determina inevitabilmente una posizione di vantaggio, poiché ai sensi e per gli effetti del comma 79, art. 1, Legge 107/15 “a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento”.

Ed ai sensi del successivo comma 80, “L'incarico ha durata triennale ed



è rinnovato purché in coerenza con il piano dell'offerta formativa".

Da ciò ne discende che i docenti di cui alla fase B1 della mobilità otterranno una sede di servizio specifica, sottraendosi al regime sopra indicato. Ne segue che i medesimi docenti in seguito alla previsione dell'O.M. 241/2016, non sarebbero a disposizione del dirigente scolastico ai fini dell'assegnazione degli incarichi triennali, ottenendo così il vantaggio dell'inalterabilità dalla propria sede fissa a tempo indeterminato.

Vantaggio che, invece, è stato ingiustamente negato ai docenti di cui alla fase C della mobilità, così come parte ricorrente, che invece sarà sottoposta al superiore regime.

A ciò si aggiunga che la distinzione sotto tale riguardo operata dalla O.M. tra docenti trasferiti in fase B1 e docenti trasferiti in fase C non trova alcun fondamento all'interno del quadro normativo di riferimento, né soprattutto all'interno della Legge 107/2015, secondo cui dall'anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra ambiti territoriali (cfr. combinato disposto dei commi 66, 68, 73, 108, art. 1, della Legge 107/2015).

Anzi, la mobilità su scuola è espressamente preclusa dalla stessa Legge a pena di "inefficacia" (cfr. comma 196, art. 1, L. 107/2015)

Le previsioni di cui agli artt 79 e 80 dell'O.M. stridono con il comma 108, art. 1, della Legge 107/2015, e con la ratio sottesa all'intero piano di mobilità straordinario da esso previsto.

Ed invero, appare evidente che lo scopo di tale piano, sia quello di introdurre flessibilità nella gestione dell'organico del personale docente. Tale aspetto emerge essenzialmente dai commi 79 e 80, art. 1, della L. 107/2015, secondo cui è il dirigente scolastico ad attribuire ai docenti di ruolo gli incarichi di durata triennale, attingendo dall'organico disponibile nell'ambito territoriale di riferimento.

Tale scelta consente da un lato di distribuire agilmente il personale scolastico laddove ve ne sia bisogno, dall'altro di offrire al dirigente la possibilità di selezionare i docenti più meritevoli, o più semplicemente più idonei (sulla base dei curricula e dei titoli specifici) al raggiungimento degli obiettivi fissati all'interno del piano dell'offerta



formativa.

Ma se questo è l'obiettivo, allora appare indispensabile che l'assegnazione debba avvenire in relazione all'ambito territoriale e non, piuttosto, avendo riguardo alla singola scuola. E ciò in quanto, ove i singoli docenti fossero considerati inamovibili, si vanificherebbe nella sostanza l'obiettivo perseguito dal Legislatore con la Legge 107/2015.

La lettura appena operata trova piena conferma, ove ve ne fosse bisogno, all'interno del comma 66, art. 1, secondo cui "A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 i ruoli del personale docente sono regionali, articolati in ambiti territoriali"; all'interno del comma 68, art. 1, secondo cui "l'organico dell'autonomia è ripartito tra gli ambiti territoriali"; nonché all'interno del comma 73, secondo cui "Dall'anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali".

Da ultimo, non può di certo tacersi un ulteriore richiamo al comma 108, secondo cui il personale docente assunto entro l'anno scolastico 2014/2015 "partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale".

La disposizione appena richiamata ha l'effetto di fugare ogni dubbio circa la precisa intenzione del Legislatore di creare una nuova procedura di mobilità strutturata sugli ambiti e non sulle specifiche scuole.

Al comma 73 si prevede infatti che "Dall'anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali". Ciò significherà non poter chiedere nella domanda di trasferimento scuole specifiche, ma ambiti territoriali (secondo modalità regolate nel CCNI su trasferimenti 2015/16), quindi il docente che verrà trasferito non avrà più titolarità in una scuola, ma all'interno dell'ambito.

Ora, il comma 108, art.1, della Legge 107/2015 consente di derogare a tale vincolo, offrendo così la possibilità anche al neo assunto (a.s. 2014/2015) di potersi trasferire secondo le proprie esigenze.

In quest'ottica, la deroga al vincolo di permanenza triennale per il neoassunto, offerta ai docenti di cui alla fase B1 del piano di mobilità,



ha perso ogni significato, in quanto riconoscendo loro la possibilità di scegliere la specifica scuola di destinazione, il Ministero ha frustrato di fatto la finalità della norma, con notevole nocumento per la posizione di parte ricorrente incorrendo per tal via anche in un palese vizio di illogicità.

Ed invero, la possibilità di scelta su scuola, riconosciuta ai docenti della fase B1 della mobilità, dalla quale discende la inamovibilità del posto occupato, di fatto pregiudica la posizione di parte ricorrente trasferita nella fase C, poiché ciò determina la diminuzione delle probabilità di essere scelto da un dirigente scolastico in sede di conferimento dell'incarico triennale.

L'art. 1, comma 108, della L.107/15 prevede che i candidati assunti dalle graduatorie ad esaurimento nelle fasi B e C del piano straordinario di cui alla legge medesima ottengono la sede definitiva mediante una procedura di mobilità estesa a tutto il territorio nazionale ("I docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del co. 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale").

Ma vi è di più! L'illegittimità del Provvedimento impugnato, infatti, è confermata dalla previsione di cui al comma 196, art.1, della medesima Legge 107/2015, che espressamente preclude all'Amministrazione di adottare provvedimenti in contrasto "con quanto previsto dalla presente legge".

Donde l'ulteriore motivo di censura

IN SUBORDINE

III. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ MANIFESTA, IRRAGIONEVOLEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE

Senza recesso alcuno dalla superiore difesa, con il presente motivo di



censura si mettono in rilievo ulteriori e dirimenti profili di illegittimità che affliggono il Provvedimento oggi impugnato.

Ed infatti, non può revocarsi in dubbio che l'O.M. abbia concretato una palese disparità di trattamento tra docenti che partecipano alla fase B1 della mobilità e docenti che, come parte ricorrente, sono interessati dalla fase C della stessa.

Più in particolare, come sopra già ricordato, l'art. 9, comma 4, dell'O.M. 241/2016, prevede espressamente che *“Gli insegnanti aspiranti al movimento nelle fasi B, C e D hanno, quindi, la possibilità di chiedere, con una sola preferenza tutti gli ambiti di una sola provincia, o, nel caso del primo indicato **nella fase B1 tutte le scuole dell’ambito**”*.

La disposizione appena citata, dunque, attribuisce ai docenti della fase B1 della mobilità la *possibilità di indicare in maniera specifica la scuola* presso la quale chiedere di essere trasferiti.

Tale possibilità, tuttavia, viene negata a tutti gli altri docenti interessati dalla mobilità, così anche a parte ricorrente.

La superiore previsione normativa è, pertanto, affetta da illogicità, irragionevolezza manifesta e disparità di trattamento. Tale disparità di trattamento appare viepiù ingiustificata ed irragionevole ove si consideri che nella fase B3 della mobilità sono coinvolti e ammessi a indicare preferenze su ambiti tutti i docenti inseriti nelle graduatorie di merito del concorso del 2012 ancorché non vincitori e non abilitati e quindi non inseriti in GAE mentre nella fase C della stessa procedura sono interessati docenti (pluri)abilitati iscritti nelle Gae provinciali che di converso sono stati dichiarati idonei e vantano maggiore anzianità di servizio.

Il principio di ragionevolezza, risulta violato atteso che le assegnazioni, sulla scorta di precise disposizioni determinate ed individuate dalla stessa Amministrazione resistente, avrebbero dovuto rispettare le preferenze espresse all'atto della domanda, tenuto conto del punteggio, delle precedenza, nonché delle tipologie di posto per cui 6 titolo

Quindi l'esito della procedura di mobilità pone su due piani differenti i docenti interessati dalle predette fasi, senza che tale opzione sia giustificata dal quadro normativo di riferimento, né da ragioni oggettive



che siano in grado di fondare tale distinzione. Al contrario, occorre ancora una volta ricordare che il comma 108, art. 1, della Legge 107/2015, contiene una previsione di segno opposto, disponendo espressamente che la mobilità “*straordinaria*” avviene per ambiti territoriali, a prescindere dalle fasi.

Non sussiste alcun dubbio circa il fatto che la fase B1 sia “*straordinaria*”, e ciò per due ordini di ragioni.

- La prima è di carattere testuale, in quanto è lo stesso comma 108, che definisce la mobilità “*straordinaria*”, ed include al suo interno sia la fase B1 che la fase C della mobilità, senza prevedere alcuna distinzione di sorta!

- La seconda è di carattere logico, in quanto la fase B1, proprio perché deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia ai sensi dell’art. 399 del D. Lgs. 297/1994, deve necessariamente essere compensata dalla rinuncia da parte dell’interessato alla sede fissa (su scuola), e dalla accettazione al trasferimento su ambito territoriale.

Dalle considerazioni che precedono emerge chiaramente che parte ricorrente è stata ingiustamente discriminata, in quanto le è stata negata la mobilità su scuola, e pertanto ciò si pone in stridente contrasto con il fondamentale principio di uguaglianza e, dunque, di parità di trattamento sancito dagli artt. 3, 51 e 97 della Carta Costituzionale.

La previsione normativa di cui al comma 4 ultima parte, art. 9, dell’O.M. 241/2016, oltre a violare il comma 108, art. 1 della L. 107/2015, viola anche la Costituzione e precisamente gli artt. 3, 51 e 97.:

- Art. **3 Cost.** per violazione del principio di non discriminazione e di pari opportunità sottesi al principio di uguaglianza ai sensi dell’art. 3 della Costituzione. Più dettagliatamente si rileva che le disposizioni contenute nel C.C.N.I e nella pedissequa O.M. n. 241 dell’8 aprile 2016 presentano numerosi profili di illegittimità nella misura in cui determinano evidenti disparità di trattamento tra i docenti di ruolo che presentano domanda.

In particolare, con riguardo alla seconda fase dei movimenti si osserva che :



–le domande volte ad attribuire la sede definitiva (con titolarità su ambito territoriale) ai docenti neo immessi in ruolo da fase B e C del piano straordinario (sia da G.a.E. che da G.M. concorso 2012) saranno trattate in due distinte fasi e secondo procedure differenti a seconda del canale di reclutamento. Ed invero, mentre per i docenti assunti da G.M. concorso 2012 è prevista la possibilità di confermare la sede di titolarità su uno degli ambiti della Provincia provvisoriamente assegnata (Fase B della mobilità), per quelli provenienti da G.a.E. è negata tale possibilità e potranno solamente sperare di essere accontentati (Fase C della mobilità) in uno dei 100 ambiti/province indicate secondo l'ordine di preferenza. Ciò ha determinato un grave pregiudizio per i docenti assunti da G.a.E. consentendo solo ai docenti provenienti da G.M. (ndr graduatorie di merito) la possibilità di confermare la titolarità in quella determinata Provincia, costringendo invece quelli assunti da G.a.E. a scegliere i 100 ambiti/Province e ad accettare di essere trasferiti in base a criteri non conosciuti potendo beneficiare dei posti rimasti liberi solo dopo i trasferimenti dei colleghi assunti da concorso che hanno chiesto la conferma della sede provinciale.

–le domande di mobilità interprovinciale che tutte le categorie di docenti sono state ammesse a presentare ad eccezione di quelli assunti nelle fasi B e C del piano straordinario da Graduatoria ad Esaurimento.

Negli scorsi anni la mobilità interprovinciale è stata sempre trattata in un'unica fase (dopo quella Comunale e Provinciale) nell'ambito della quale le istanze venivano trattate in ragione del punteggio assegnato a ciascun docente.

Quest'anno, invece, la distinzione in fasi ha comportato gravi discriminazioni per i docenti cui è stata concessa la possibilità di presentare domanda di mobilità interprovinciale, e specificatamente:

- I docenti assunti entro l'a.s. 2014/15, in deroga al vincolo triennale, hanno beneficiato per primi dei posti liberi (fase B) e, se soddisfatti nel primo ambito richiesto, hanno ottenuto la sede di titolarità su scuola;
- I docenti assunti nel 2015/16 da fase 0 e A e quelli assunti in fase B e C del piano straordinario da Concorso invece hanno



potuto scegliere solo i posti eventualmente rimasti liberi nell'ultima fase della mobilità (fase D).

Ne consegue che i docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2014/15 hanno avuto maggiori possibilità di ottenere il trasferimento interprovinciale, potendo beneficiare del maggior numero di posti disponibili già in fase B; per contro, i docenti neo immessi in ruolo (fasi 0 e A e B e C da Concorso) hanno dovuto "accontentarsi" dei posti eventualmente residui nell'ultima fase D della mobilità, e difficilmente hanno potuto anche solo ambire al trasferimento in uno degli ambiti prescelti.

Sono rimasti esclusi i docenti assunti da G.a.E in fase B e C del piano straordinario, per i quali è stata prevista solamente la possibilità di indicare in ordine di preferenza i 100 ambiti/Province, le cui istanze sono state trattate in fase C della mobilità privandoli della possibilità di scegliere la scuola specifica nella quale trasferirsi a differenza dei docenti della fase B1 della mobilità, nonostante questa disparità non sia in nessun modo prevista dalla norma di rango primario, ovvero dal comma 108 art. 1 della L. 107/2015;

- Art. **51 Cost.** per violazione del principio che *assicura a tutti i cittadini l'accesso agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza*, in quanto parte ricorrente è ostacolata sia nel raggiungimento della sede ambita, sia nella possibilità di essere preferita da un dirigente scolastico ai fini dell'affidamento di un incarico triennale, risultando così violato il principio meritocratico;

- Art. **97 Cost.**, per violazione del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione, da cui discendono i corollari dell'efficacia e dell'efficienza, nonché dell'imparzialità, tenuto conto della finalità perseguita dalla Legge 107/2015 di rendere flessibile la gestione del personale, fondandola sugli obiettivi del piano dell'offerta formativa, e pertanto di selezionare il personale docente sulla scorta dei curricula e dei titoli professionali effettivamente posseduti.

La norma censurata si porrebbe, poi, in conflitto anche con il principio di buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione, in quanto esso, in relazione all'insegnamento scolastico, è assicurato da sistemi di reclutamento e mobilità territoriale fondati su criteri obiettivi e



ragionevoli di scelta dei docenti che privilegiano il merito. L'art. 9, comma 4, non terrebbe conto di tali principi, dando preferenza a docenti trasferiti in fase B aventi un minore punteggio di merito, rispetto a chi ha un punteggio superiore ma è trasferito in fase C .

Donde l'ulteriore motivo di censura.

Al fine di evidenziare a codesto Ill.mo Giudice del lavoro le novità contenenti le nuove procedure di mobilità e le varie fasi, si allega, al presente ricorso una scheda tecnica predisposta dalla stessa FLC Cgil (*all. doc. n.*)..

PERICULUM IN MORA

Pure sussistente ed evidente è l'elemento del periculum in mora e, quindi, il danno grave subito dalla ricorrente.

Il 1 settembre 2016 è iniziato il nuovo anno scolastico.

L'odierna ricorrente in base a quanto sopra evidenziato ed alle risultanze delle procedura di mobilità avrebbe potuto prendere servizio in un'istituzione scolastica dell'Ambito 0013 della Regione Campania o in altri Ambiti della medesima regione ed invece è stata assegnata all'Ambito 0019 che corrisponde alla provincia di Reggio Emilia.

Nessuna altra considerazione, avuto riguardo, a quanto già narrato, pare dover esser aggiunta affinché codesto Ecc.mo Tribunale possa concedere il richiesto provvedimento cautelare. E' evidente, infatti, il danno grave ed irreparabile subito dalla ricorrente

Quest'ultima, infatti, è madre di due figli di cui uno in adozione dal 26.11.2013 di anni 15 attualmente sottoposto a terapia familiare al fine di agevolare l'inserimento nell'attuale nucleo familiare e nell'ambiente scolastico e sociale essendo in fase preadolescenziale al momento dell'adozione .

Nella relazione redatta dalla psicologa dell'ente di adozione si legge che il minore adottato ha subito un trauma da abbandono “[...] *Juan Camilo, essendo stato abbandonato dalla sua famiglia biologica, ha subito molti traumi e quindi necessita di più attenzioni e cure da parte dei nuovi genitori.[....] Il minore, pur avendo espresso la volontà di essere adottato dalla famiglia ed essere stato felice di ciò, come tutti i figli*



adottivi, teme di essere nuovamente abbandonato, così come teme un allontanamento, se pur temporaneo, soprattutto per quanto riguarda la figura femminile, che oggi sta riscoprendo, a differenza di ieri, come figura positiva ed accudente. Già suo padre, il sig. Carannante Giuseppe, per motivi di lavoro (dipendente di Trenitalia) è costretto ad allontanarsi da casa durante tutta la settimana lavorando sia a Napoli che a Roma. Pertanto, sia perché le famiglie necessitano di essere aiutate e seguite nella genitorialità adottiva, sia per le caratteristiche intrinseche di questa famiglia che ha adottato un minore attualmente adolescente (15 anni) la famiglia Carannante viene seguita a tutt'oggi nel percorso di post adozione (inserimento familiare, sociale e scolastico del minore) dalla psicologa-psicoterapeuta della sede della Maloca di Avellino, la dott.ssa Maria Calabrese. Quest'ultima ritiene indispensabile per Juan Camilo la stabilità e che non avvengano ulteriori cambiamenti nella sua vita, quali un trasferimento in un'altra città con la madre e un allontanamento maggiore dal padre e dal fratello, con conseguente perdita di amici e figure di riferimento, decisamente deleterio per la sua crescita psico-fisica ed il suo futuro" (all.to n 13).

Si aggiunga che la ricorrente unica figlia assiste la madre ottantacinquenne, vedova convocata alla visita medica nel giorno 5.12.16 ai sensi della L. 104/92 in quanto affetta da molteplici patologie: gammopatia monoclonale, bronchite cronica, insufficienza venosa agli arti inferiori incontinenza urinaria, diabete vasculopatia celebrale cronica, ipertidoridsmo da gozzo multinodulare della tiroide, artrosi generalizzata e con protesi al ginocchio (**all.to 14**).

Il quadro familiare è complicato dall'assenza del marito che per motivo di lavoro è impegnato l'intera settimana a Roma o a Napoli come risulta dal certificato di servizio e dai biglietti di viaggio (**all.ti nn15 e 16**) .

Il bilancio familiare è gravato, oltre che dalle ordinare spese di mantenimento, dalle rette scolastiche del figlio e dei corsi di ginnastica posturale nonché di sostegno psicologico (**all.to 17**).

La ricorrente è inoltre in cura presso il centro cefalee del vecchio policlinico di Napoli "SUN azienda universitaria policlinico (**all.to 18**)

Inoltre nel caso di specie sussiste l'urgenza anche perché solo



quest'anno è prevista la mobilità straordinaria (ma solo da ambito territoriale ad ambito territoriale) anche in deroga al vincolo triennale, su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, inclusi quelli provvisoriamente assegnati agli aspiranti inclusi nelle GAE nelle cd. fasi B e C.

Difatti, poiché con il cd. piano straordinario di assunzioni il legislatore della Buona Scuola ha inteso coprire tutti i posti disponibili, per il futuro sarà impossibile ottenere il trasferimento nella sede spettante per oltre un triennio.

Se non vi fosse il vincolo triennale o fosse riconosciuto il merito, la ricorrente potrebbe ottenere fin da subito la sede richiesta.

Il periculum in mora si concretizza proprio nel concreto rischio di vedere risolutivamente privato tale diritto non suscettibile di risarcimento per equivalente (pagamento di una somma di denaro) e non effettivamente tutelabile attraverso un giudizio di cognizione ordinario.

Esso è ravvisabile nella distanza tra il luogo di residenza del ricorrente e la sede di assegnazione che costringerebbe l'istante a trasferirsi a circa mille chilometri di distanza dalla residenza familiare, con notevole pregiudizio anche all'educazione dei figli.

Va, altresì, evidenziato che i tempi occorrenti per l'istruttoria e la definizione di un giudizio di merito pregiudicherebbero in assoluto l'effettività della tutela. Ed invero, una sentenza che intervenisse con ritardo pregiudicherebbe il diritto dell'istante, nonché la legittima aspettativa ad una effettività della tutela giurisdizionale, garantita dalla Costituzione.

Non va, infine, trascurata la necessità di garantire, con urgenza, la effettività di diritti costituzionalmente assicurati e tutelati. Nella fattispecie, invero, viene leso un bene giuridico non patrimoniale che non è non suscettibile di adeguata tutela nella forma dell'equivalente monetario ed integra un pericolo imminente ed irreparabile, idoneo a giustificare il ricorso alla procedura d'urgenza. Per le ragioni suesposte il procrastinarsi dei tempi di un giudizio di merito rischierebbe di determinare un danno irreversibile per il ricorrente, vanificando ogni concreta prospettiva di tutela laddove le sue ragioni fossero riconosciute



a distanza di anni a seguito di un giudizio a cognizione piena.

Tanto premesso, la ricorrente, rappresentata e difesa come in epigrafe,

CHIEDE

che l'On.le Tribunale adito in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis reiectis, *anche con decreto reso inaudita altera parte*, ovvero previa fissazione di udienza in contraddittorio fra le parti, ritenute sussistenti le condizioni di cui all'art.700 C.p.C., oltre che la propria competenza

I. IN VIA CAUTELARE

Ai sensi degli artt. 700 c.p.c. voglia emettere i provvedimenti di urgenza ritenuti idonei a tutelare il diritto della ricorrente e, nella specie

1. accertare e dichiarare l'illegittimità dell'assegnazione dell'istante *all'Ambito Territoriale EMILIA ROMAGNA 0019 provincia di Reggio Emilia*, e per l'effetto - previa disapplicazione e/o sospensione dei provvedimenti lesivi della posizione giuridica soggettiva del ricorrente, e, in particolare, *in parte qua* del bollettino/elenco dei trasferimenti della Scuola Primaria con il quale è stato disposto il trasferimento dell'istante all'ambito provinciale di Reggio Emilia decreto n° di prot 8797 del 29.07.16 e modificato in data 04.08.16 (all.ti 4, 5 e 10) - ordinare all'Amministrazione resistente l'assegnazione della ricorrente all'Ambito Territoriale Campania 0013 o 0014 o 0026 o 0024, ovvero di altro ambito indicato fra le preferenze della domanda di trasferimento, nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria e di prossimità (ambiti dell'intera regione della Campania e successivamente gli ambiti delle altre regioni: Lazio, Molise, Abruzzo, Marche secondo un criterio di viciniorietà alla residenza del proprio nucleo familiare)
2. vittoria delle spese e del compenso professionale del giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario

II. NEL MERITO, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e di discussione della causa per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:



1. accertare e dichiarare l'illegittimità dell'assegnazione dell'istante *all'Ambito Territoriale EMILIA ROMAGNA 0019 provincia di Reggio Emilia*, e per l'effetto - previa disapplicazione e/o sospensione dei provvedimenti lesivi della posizione giuridica soggettiva del ricorrente, e, in particolare, *in parte qua* del bollettino/elenco dei trasferimenti della Scuola Primaria con il quale è stato disposto il trasferimento dell'istante all'ambito provinciale di Reggio Emilia decreto n° di prot 8797 del 29.07.16 e modificato in data 04.08.16 (all.ti 4, 5 e 10) - ordinare all'Amministrazione resistente l'assegnazione della ricorrente all'Ambito Territoriale Campania 0013 o 0014 o 0026 o 0024, ovvero di altro ambito indicato fra le preferenze della domanda di trasferimento, nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria e di prossimità (ambiti dell'intera regione della Campania e successivamente gli ambiti delle altre regioni: Lazio, Molise, Abruzzo, Marche secondo un criterio di viciniorietà alla residenza del proprio nucleo familiare)
2. vittoria delle spese e del compenso professionale del giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario

Ai fini del pagamento del Contributo Unificato si dichiara che il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato. La ricorrente dichiara di aver pagato 259,00.

Avv Gianluca Corriere

Avv Giuseppe Tescione

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Avv. GIUSEPPE TESCIONE cod. fiscale TSCGPP72R27B963M

procuratore domiciliatario di MARILENA MUGIONE

cod. fiscaleMGNMLN70L61B963F

attesta, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, e dell'art. 16 undecies, comma 3, del D.L. 179/2012,

che la presente copia informatica del ricorso è conforme al corrispondente documento contenuto nel fascicolo informatico iscritto presso il TRIBUNALE ORDINARIO di Reggio nell'Emilia al Registro Diritto del Lavoro con N.R.G. 00000969/2016.

Caserta, lì 21/10/2016

Firmato digitalmente da GIUSEPPE TESCIONE





TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Il Giudice,
letto il ricorso che precede,
esaminati gli atti e i documenti depositati,
ritenuto che non sussistano i presupposti di cui all'art. 669 sexies c.p.c. per la
concessione del richiesto provvedimento inaudita altera parte ,

P.Q.M.

Visto l'art. 669 sexies c.p.c. dispone la comparizione delle parti per l'udienza del 17
novembre 2016 ore 10.50 assegnando al ricorrente termine sino al 31 ottobre 2016
per la notifica a parte resistente del ricorso e del presente decreto

Si comunichi.

Reggio Emilia, 17/10/2016

Il Giudice
Dott. Maria Rita Serri

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Avv. GIUSEPPE TESCIONE cod. fiscale TSCGPP72R27B963M

procuratore domiciliatario di MARILENA MUGIONE

cod. fiscaleMGNMLN70L61B963F

attesta, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, e dell'art. 16 undecies, comma 3, del D.L. 179/2012,

che la presente copia informatica del decreto di fissazione udienza è conforme al corrispondente documento contenuto nel fascicolo informatico
iscritto presso il TRIBUNALE ORDINARIO di Reggio nell'Emilia al Registro Diritto del Lavoro con N.R.G. 00000969/2016.

Caserta, li 21/10/2016

Firmato digitalmente da GIUSEPPE TESCIONE

